



ORDINANZA DEL SINDACO N. _____ DEL _____

Oggetto: Disposizioni in materia di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 16 della Legge 15 Luglio 2009, n. 94.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio del Comune della Spezia si evidenzia un crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico a fini di commercio tale da compromettere la sicurezza urbana a pregiudizio, in particolare, della circolazione di pedoni e di mezzi di soccorso;
- il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte dei titolari di esercizi commerciali, comporta la necessità per l'Amministrazione di dar corso ad una nuova valutazione generale dell'equilibrio tra l'interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l'interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall'altro;
- tale fenomeno si manifesta sia nella forma di occupazioni totalmente prive del titolo concessorio, sia in quella di occupazioni eccedenti le superfici oggetto di regolare concessione o comunque non rispettosa delle prescrizioni;
- tali occupazioni compromettono altresì la vivibilità e la qualità dell'ambiente urbano nonché la sicurezza stradale, pregiudicandone le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini;

Considerato che:

- ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- il ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'ente locale, si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio, del suolo pubblico e del decoro urbano;
- il fine pubblico che l'Amministrazione intende perseguire è inibire l'utilizzo del suolo pubblico in assenza di idonea autorizzazione al fine di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;



Considerata la crescente vocazione turistica del territorio comunale e la conseguente importanza che riveste il contrasto di tutte quelle situazioni di degrado del territorio che alterano il decoro urbano e determinano lo scadimento della qualità e dell'immagine della città;

Visti:

- l'art. 20 del Dlgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, contenente la disciplina, anche sanzionatoria, dell'occupazione della sede stradale;
- la Legge 15 Luglio 2009 n. 94 che all'art. 3 comma 16 così recita: *"nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni"*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 557/LEG/240520.09, Allegato 3, la quale, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 15 Luglio 2009 n. 94, art. 3, commi 16, 17 e 18, evidenzia che "le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi";

Dato atto che:

- alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada, consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'occupazione del suolo pubblico abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da 5 giorni (termine minimo) sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;
- la sanzione della chiusura dell'esercizio si rivela pertanto quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte degli organi di Polizia Stradale e dei competenti Uffici;



- il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16 della Legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni prive di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane così come classificate dal Codice della Strada;

Rilevato infine che:

- il giudice amministrativo, nella sentenza del Tar del Lazio n. 7868 del 18 settembre 2012, ha ritenuto che l'art. 3 comma 16 della Legge 94/2009 contiene *"una previsione che in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti"*;
- visto anche il recente pronunciamento del Consiglio di Stato che con sentenze nn° 1611/2015 e 1622/2015 ha chiaramente riconosciuto e avallato la legittimità della procedura prevista dall'art.3 comma 16 della Legge 94/2009;

Visto l'art 26 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

ORDINA

- che il Dirigente del CdR Commercio e Attività Produttive del Comune della Spezia, *nei casi di accertata occupazione di suolo pubblico priva di autorizzazione effettuata per fini di commercio*, su strade urbane ricadenti nel territorio del Comune della Spezia, così come classificate dal Codice della Strada, applichi le disposizioni previste all'art. 20 del Codice della Strada e all'art. 3 comma 16 della Legge 94/2009, vale a dire la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni e quelle previste dal regolamento COSAP;
- che il provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale sarà esecutivo dal decimo (10°) giorno successivo a quello di notifica di idoneo atto ordinativo;
- che nei casi di occupazione di suolo pubblico effettuate per fini di commercio su strade urbane ricadenti nel territorio del Comune della Spezia, eccedenti lo spazio autorizzato



dall'atto di concessione, o comunque difforni dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovino applicazione le sanzioni già previste sia dall'art. 20 del Codice della Strada sia nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Liguria entro 60 giorni dalla data di esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di esecutività.

IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, written over the printed text "IL SINDACO". The signature is stylized and appears to be the name of the Mayor.